

Publicato il 02/04/2024

N. 02161/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04377/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4377 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaele
Danilo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Santa Maria Capua Ve,
via Francesco Lugnano 7;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Distrettuale di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

- del provvedimento di archiviazione del permesso di soggiorno N. I16833792 - N. Prot . CAT.A/12-2023/Imm./1[^] SEZ., emesso dal primo Dirigente dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli, in data 21.04.2023 e notificato al ricorrente il 06/07/2023, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, ritualmente proposto, il ricorrente espone che: - risiede e lavora in Italia da numerosi anni; - in data 8 maggio 2021, alla scadenza del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, presentava l'istanza di rinnovo del titolo, a mezzo kit postale e, in data 12 agosto 2021 veniva convocato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli per essere sottoposto ai rilievi dattiloscopici; - dopo aver integrato la documentazione richiesta, dall'interrogazione del sistema telematico risultava che il permesso di soggiorno del ricorrente era stato concesso e pronto per il ritiro ma ciò che emergeva dal portale si scontrava con le informazioni che venivano fornite al ricorrente ogni volta che si recava all'Ufficio competente per chiedere se il suo documento fosse in consegna, dove il personale addetto continuava a comunicargli che il documento non era pronto per il ritiro; - il 6 luglio 2023 gli è stato notificato il provvedimento, adottato in data 21 aprile 2024, con cui la Questura, valutato che il mancato ritiro del permesso di soggiorno era indice di sicura mancanza di interesse all'ottenimento del titolo che, comunque, era cessato di validità e non più rinnovabile, ha disposto l'archiviazione del permesso di soggiorno.

Il ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione delle garanzie partecipative, violazione della disciplina di settore, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno che ha depositato la relazione della Questura con relativa documentazione con cui si argomenta per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 1889 del 2023, l'istanza cautelare è stata accolta.

All'udienza pubblica del 21 febbraio 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Fondate sono le dedotte censure di violazione delle garanzie partecipative e difetto di motivazione e di istruttoria, considerato che l'amministrazione non ha messo il ricorrente in condizione di interloquire preventivamente in ordine al contestato provvedimento con cui ha archiviato e reso non più disponibile il permesso di soggiorno già rilasciato e ha altresì ritenuto che il titolo non fosse più rinnovabile. Il ricorrente, infatti, tenuto conto che, per costante giurisprudenza, il mero ritardo nella presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno non può essere di per sé sola motivo di diniego (cfr. tra le altre C.d.S., sent. n. 4332 del 2018), avrebbe comunque potuto chiedere il rinnovo del permesso già rilasciatogli e, pertanto, la Questura, con il provvedimento impugnato, non poteva precludere ogni possibilità di ottenimento del titolo senza aver dato al ricorrente la possibilità di chiarire le ragioni del mancato ritiro e la permanenza dell'interesse al rinnovo del titolo di soggiorno nonché di fornire elementi a sostegno della sussistenza dei presupposti per il rinnovo dello stesso.

Il ricorso, pertanto, va accolto e, per l'effetto, il provvedimento impugnato va annullato.

Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda controversa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Angela Fontana, Consigliere

Mara Spatuzzi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Mara Spatuzzi

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.